



Banca Dati delle Leggi Regionali

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004 n. 33

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 29/12/2004 n. 12

LEGGE N.33 del 2004 - Proroga dei termini stabiliti dall'articolo 6, commi 1 e 4 della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5, come modificata dalla legge regionale 24 settembre 2004 n. 17.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Proroga di termini)

1.

All'articolo 6, commi 1 e 4, della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 recante disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi, come modificata dalla legge regionale 24 settembre 2004 n. 17, il termine del 31 dicembre 2004 è prorogato al 30 giugno 2005.

2.

All'articolo 6, comma 4 della l.r. 5/2004 le parole "e corredata dalla prova dell'avvenuto versamento di una somma pari a euro 600,00" sono sostituite dalle seguenti: "mentre entro il 31 dicembre 2004 deve essere comunque effettuato il versamento di una somma pari a euro 600,00".

Articolo 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2004

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2004

___Num:0033

___Boll__Uff__Num:12

___Boll__Uff__Anno:2004